

## PROGRAMMA DI INCENTIVAZIONE “IN CONTO ENERGIA” ITALIANO

### DECRETO 28 luglio 2005: CRITERI PER L'INCENTIVAZIONE DELLA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA MEDIANTE CONVERSIONE FOTOVOLTAICA DELLA FONTE SOLARE.

Il decreto atteso da tempo del, attua la normativa comunitaria e nazionale relativa alla promozione delle fonti rinnovabili di energia.

Esso rappresenta la volontà di estendere anche all'Italia il sistema di incentivazione del solare fotovoltaico da anni vigente in Germania con risultati molto incoraggianti : 400MW installati, contro i soli 20MW Italiani permessi dal programma “tetti fotovoltaici”, nato con il nome 10.000 tetti fotovoltaici, ma subito ridimensionato nel numero (con finanziamenti regionali “in conto capitale”).

I principali riferimenti normativi per il decreto in questione sono:

1. DECRETO DEL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE, DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO, PER L'INCENTIVAZIONE DELLA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA IMPIANTI FOTOVOLTAICI, IN ATTUAZIONE DELL'ART. 7 DEL DL (decreto legislativo) 29/12/2003, n. 387
2. DL. 29/12/2003, n. 387 “ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2001/77/CE RELATIVA ALLA PROMOZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA DA FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI NEL MERCATO INTERNO DELL'ELETTRICITÀ”.
3. Delibera n. 224/00 dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas “DISCIPLINA DELLE CONDIZIONI TECNICO-ECONOMICHE DEL SERVIZIO DI SCAMBIO SUL POSTO DELL'ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA DA IMPIANTI FOTOVOLTAICI CON POTENZA NOMINALE NON SUPERIORE A 20 kW.”
4. Delibera n. 34/05 dell' Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas “MODALITÀ E CONDIZIONI ECONOMICHE PER IL RITIRO DELL'ENERGIA ELETTRICA” di cui all'art. 13, commi 3 e 4 del decreto legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 e al comma 41 della legge 23 agosto 2004 n. 239.”
5. “TESTO INTEGRATO DELLE DISPOSIZIONI DELL'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS PER L'EROGAZIONE DEI SERVIZI DI TRASMISSIONE, DISTRIBUZIONE, MISURA E VENDITA DELL'ENERGIA ELETTRICA PER IL PERIODO DI REGOLAZIONE 2004-2007 E DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRIBUTI DI ALLACCIAMENTO E DIRITTI FISSI” allegato alla deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 2004, n. 5/04.
6. Delibera n. 188/05 dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas “DEFINIZIONE DEL SOGGETTO ATTUATORE E DELLE MODALITÀ PER L'EROGAZIONE DELLE TARIFFE INCENTIVANTI DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI, IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 9 DEL DECRETO DEL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE , DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO”, 28 luglio 2005

### **II DECRETO, ai fini dell'incentivazione, fissa le potenze massime incentivabili (quote totali e annue) e le tre fasce della potenza impiantistica:**

Potenza massima cumulabile al 2015:	<b>300MW</b>
Potenza massima incentivabile al 2012: (implementabile con eventuali successivi programmi futuri)	<b>100MW divisa in:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• 60MW per impianti inferiori ai 50kWp</li><li>• 40MW per impianti superiori a 50kWp</li></ul>
Potenza minima per impianto (fascia 1):	<b>1kWp</b>
Potenza di picco massima per impianto (fascia 3):	<b>1MWp</b>

#### **Fasce impiantistica:**

1. **Tra 1kWp e 20 kWp**
2. **Tra 20 kW e 50 kWp**
3. **Superiore a 50 kW, fino a 1000 kWp**

Il decreto definisce anche i soggetti richiedenti, cioè chi intende e richiede l'installazione di un sistema fotovoltaico connesso alla rete elettrica, incentivato dal “conto energia”:

Requisiti dei soggetti richiedenti:

- **Persone fisiche**
- **Persone giuridiche, compresi i Condomini, Enti Pubblici**

Inoltre non sono previste cumulabilità con altri incentivi:

- **Le tariffe vengono ridotte del 30% se si utilizza la detrazione fiscale del 36%**
- **Non è possibile la cumulabilità con incentivi pubblici in conto capitale maggiori del 20%**
- **Non vi è compatibilità del programma di incentivazione con i “certificati verdi”.**

**L'IVA viene ridotta al 10%.**

Il decreto fissa inoltre le scadenze di inoltro delle domande entro il 31 marzo, il 30 giugno, il 30 settembre e il 31 dicembre di ciascun anno seguendo le indicazioni previste dall'articolo 7 e l'obbligo da parte del Gestore di Rete di ritirare l'energia elettrica prodotta.

#### **I SOGGETTI INTERESSATI DAL DECRETO SONO:**

- **SOGGETTO RICHIEDENTE :** persone fisiche, persone giuridiche compresi condomini, enti pubblici
- **SOGGETTO ATTUATORE :** Gestore della rete nazionale Spa, definito dall'AEEG nella riunione del 14 settembre 2005 con delibera n. 188/05
- **GESTORE RETE:** (ENEL, Municipalizzate, etc)

Vediamo ora fascia per fascia quali sono i punti fissati dal decreto in oggetto:

#### **1. Tra 1kWp e 20 kWp**

Applicazione del sistema NET-METERING

Tariffa incentivante :	0,445 €/kWh (con adeguamento ISTAT) + <b>Scambio sul posto (NET METERING)</b>
Durata incentivo:	20 anni
Decremento annuo tariffa dal 2007	2% annuo (con arrotondamento al 3° decimale)

Praticamente l'utente che decide di installare un impianto fotovoltaico della fascia 1, può contare su 2 importanti benefici: la tariffa incentivo di 0,445 €/kWh e il fatto di non pagare il kWh prodotto che consuma, scambiandolo sul posto (NET METERING). In poche parole oltre ai 0,445 €/kWh prodotti dal fotovoltaico l'utente di questa fascia risparmia anche il costo per il kWh che non acquista dall'ENEL, in questa maniera i tempi di ammortamento del costo iniziale dell'impianto si abbassano notevolmente.

“Lo **scambio sul posto o net metering** è il servizio erogato dal gestore di rete cui l'impianto è collegato che consiste nell'operare un saldo netto (*net metering*) tra le immissioni in rete dell'energia elettrica prodotta dagli impianti di cui alla lettera e) e i prelievi di energia elettrica dalla rete nei casi in cui il punto di immissione e di prelievo dell'energia elettrica scambiata coincidono.  
Inoltre, **nell'ambito dello scambio sul posto**, per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili con potenza nominale non superiore a 20 kW non si applicano gli adempimenti previsti per gli impianti di produzione di energia elettrica, come i contratti di trasmissione e di dispacciamento in immissione con il GRTN, ai sensi dell'articolo 5, comma 5.2, primo periodo, della deliberazione n. 168/032.  
Inoltre, l'articolo 10, comma 7, primo periodo, della legge 13 maggio 1999, n. 133, prevede che l'esercizio di impianti che utilizzano fonti rinnovabili di potenza elettrica non superiore a 20 kW, anche collegati alla rete, non è soggetto agli obblighi di cui all'articolo 53, comma 1, del Testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (denuncia di officina di produzione di energia elettrica) e che l'energia consumata, sia autoprodotta che ricevuta in conto scambio, non è sottoposta all'imposta erariale ed alle relative addizionali sull'energia elettrica.”

Per quanto riguarda il decremento annuo tariffa: fatta 100% la tariffa per ogni anno che passa (dalla data specificata) si deve togliere il 2%. Ad esempio, se la domanda viene fatta nel 2008, la tariffa sarà 100%–4% cioè 96%. Questa tariffa così modificata sarà garantita per i 20 anni di durata dell'incentivazione, cioè fino al 2028.

## 2. Tra 20 e 50kWp

Applicazione Delibera n. 34/05 dell' Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas

Tariffa incentivante : 0,46 €/kWh con adeguamento ISTAT + valore energia ceduta garantito Delibera n. 34/05 dell' Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas

Durata incentivo: 20 anni

Decremento annuo tariffa dal 2007 2% annuo (con arrotondamento al 3° decimale)

In questo caso il NET METERING viene sostituito dal valore dell'energia ceduta definito dalla direttiva n.34/05 della AEEG.

Attribuendo al kWh prodotto il prezzo dell'energia elettrica ritirata dai gestori di rete ai sensi della direttiva 34/2005 del 23 febbraio 2005 (pubblicata sulla G.U. n. 61 del 15.03.2005), che definisce le tariffe sulla base dei livelli di energia immessa in rete:

- 0,095 €/kWh fino a 500.000 kWh/anno
- 0,08 €/kWh per cessioni alla rete comprese tra 500.000 e 1.000.000 kWh/anno
- 0,07 €/kWh per cessioni alla rete comprese tra 1.000.000 e 2.000.000 kWh/anno

Nel caso degli impianti di potenza compresa tra 20 e 50 kWp la tariffa riconosciuta per le eccedenze sarà 0,095 €/kWh, visto che si può ipotizzare, ad esempio, una produzione massima di 75.000 kWh/anno per un sistema da 50 kWp installato nel Sud Italia (1.500 kWh/kWp anno).

In questa fascia il richiedente è soggetto agli obblighi di cui all'articolo 53, comma 1, del Testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (denuncia di officina di produzione di energia elettrica) e che l'energia prodotta è sottoposta all'imposta erariale ed alle relative addizionali sull'energia elettrica. In parole povere: il soggetto richiedente è obbligato ad aprire una partita IVA in quanto l'energia elettrica venduta deve essere fatturata. Tale fatturato è soggetto alle imposizioni fiscali vigenti.

## 3. Superiore a 50 kW, fino a 1000 kWp

Applicazione Delibera n. 34/05 dell' Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas

Assegnazione tramite gara e cauzione definitiva di 1500,00 €/kWp installato

Tariffa incentivante : 0,49 €/kWh con adeguamento ISTAT + valore energia ceduta garantito Delibera n. 34/05 dell' Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas

Durata incentivo: 20 anni

Decremento annuo tariffa dal 2007 2% annuo (con arrotondamento al 3° decimale)

Anche in questo caso vale quanto descritto nel punto precedente riguardante la fascia 2. Cambia solo il valore della tariffa incentivante che passa da 0,46 a 0,49 €/kWh. Inoltre l'assegnazione dovrà essere espletata tramite gara tra chi chiederà valori di incentivazione più bassi.

Vale a dire che se il soggetto richiederà in busta chiusa una tariffa di incentivazione pari a 0,42€/kWh avrà più possibilità di entrare in graduatoria rispetto a chi chiede una tariffa di 0,46€/kWh.

Altro punto importante per la presentazione delle richieste per questa fascia di impianti è la cauzione definitiva da depositare di 1500,00 € per ogni kWp di potenza del campo fotovoltaico previsto nell'impianto.

## **ITER BUROCRATICO PER L'ACCESSO ALL'INCENTIVAZIONE:**

estratto dal decreto del 28 luglio 2005

1. Per accedere alle tariffe incentivanti il SOGGETTO RICHIEDENTE che intende realizzare un impianto fotovoltaico deve inoltrare apposita domanda, al cosiddetto SOGGETTO ATTUATORE (una volta definito con delibera da AEEG), **entro il 31 marzo, il 30 giugno, il 30 settembre e il 31 dicembre** di ciascun anno seguendo le indicazioni previste dall'articolo 7 del decreto.
2. Alla richiesta dovrà essere allegato un progetto preliminare di impianto che riporti : l'ubicazione e la potenza nominale dell'impianto, la tensione in corrente continua in ingresso al gruppo di conversione della corrente continua in corrente alternata, la tensione in corrente alternata in uscita dal gruppo di conversione della corrente continua in corrente alternata, le caratteristiche dei moduli fotovoltaici, del gruppo di conversione della corrente continua in corrente alternata, la produzione annua attesa di energia elettrica, le modalità con le quali viene assicurato il rispetto dei requisiti tecnici di cui all'art.4.
3. Nel caso di impianti di fascia 3 (da 50 a 1000kWp) dovrà essere allegata una busta sigillata che contenga il valore di tariffa incentivante richiesta (gara)
4. Il SOGGETTO ATTUATORE **entro 60 giorni** di tempo dalla data scelta dal SOGGETTO RICHIEDENTE per la presentazione (punto 1) dovrà elaborare una graduatoria in base alla data di ricevimento.
5. Il SOGGETTO ATTUATORE **entro 90 giorni** di tempo dalla data scelta dal SOGGETTO RICHIEDENTE per la presentazione (punto 1) dovrà comunicare l'esito della graduatoria al SOGGETTO RICHIEDENTE.

### **SE L'ESITO E' POSITIVO**

6. Il SOGGETTO RICHIEDENTE, nel caso di impianti di fascia 3, è tenuto a costituire una cauzione definitiva, a favore del SOGGETTO ATTUATORE, del valore di 1.500,00 € per ogni kWp di potenza nominale dell'impianto, da prestarsi sotto forma di fideiussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata da istituti bancari o assicurativi o da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale. La cauzione inoltre dovrà espressamente contenere:
  - a) la rinuncia del beneficiario alla preventiva escussione del debitore principale;
  - b) la rinuncia alla possibilità del fideiussore di far valere il decorso del termine di sei mesi entro il quale, nell'ipotesi di scadenza dell'obbligazione principale, il creditore è tenuto a proporre le proprie istanze avverso il debitore, ai sensi dell'art. 1957 del codice civile;
  - c) la sua operatività entro trenta giorni a semplice richiesta del SOGGETTO ATTUATORE.
7. Il SOGGETTO RICHIEDENTE **entro 30 giorni** di tempo dal ricevimento di esito positivo deve inoltrare al GESTORE DI RETE il progetto preliminare dell'impianto, il quale riporti: l'ubicazione e la potenza nominale dell'impianto, la tensione in corrente continua in ingresso al gruppo di conversione della corrente continua in corrente alternata, la tensione in corrente alternata in uscita dal gruppo di conversione della corrente continua in corrente alternata, le caratteristiche dei moduli fotovoltaici, del gruppo di conversione della corrente continua in corrente alternata, la produzione annua attesa di energia elettrica, le modalità con le quali viene assicurato il rispetto dei requisiti tecnici di cui all'art.4. **Inoltre richiede al gestore di rete la connessione alla rete.**
8. **Entro i successivi 30 giorni** da ricevimento della richiesta di connessione alla rete il GESTORE DI RETE comunica al SOGGETTO RICHIEDENTE il punto di consegna
9. Il SOGGETTO RICHIEDENTE, **entro 6 o 12 mesi** (in base alla fascia di impianto) di tempo dal ricevimento del documento di ammissione alla graduatoria, deve dare inizio ai lavori di realizzazione dell'impianto, comunicandolo sia al SOGGETTO ATTUATORE che al GESTORE DI RETE.
10. **Entro 12 o 24 mesi** (in base alla fascia di impianto) di tempo dal ricevimento del documento di ammissione alla graduatoria, il SOGGETTO RICHIEDENTE, deve concludere i lavori di realizzazione dell'impianto, comunicandolo sia al SOGGETTO ATTUATORE che al GESTORE DI RETE e allega il certificato di collaudo dell'impianto.
11. Il GESTORE DI RETE, **entro 30 giorni** dal ricevimento della comunicazione di fine lavori da parte del SOGGETTO RICHIEDENTE, effettua la connessione in rete dell'impianto fotovoltaico.
12. Il SOGGETTO RICHIEDENTE, **entro 6 mesi** di tempo dalla comunicazione di fine lavori, fa entrare in esercizio l'impianto fotovoltaico e lo comunica al GESTORE DI RETE e al SOGGETTO ATTUATORE, specificando la data di entrata in esercizio. Inoltre allega dichiarazione giurata in base all'art. 10 comma 1-5.